

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Principi generali

art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006 - art. 31, decreto legislativo 150/2015

La fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, è subordinata al rispetto degli **accordi e contratti collettivi** nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al **possesso della regolarità contributiva** attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato secondo le modalità contenute nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007, articolo 9 e le indicazioni tecniche di cui al messaggio inps 13414/2013 – dal 1° ottobre 2021 accesso solo a mezzo identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Gli incentivi all'assunzione, inoltre, non spettano qualora:

- l'assunzione avvenga in attuazione di un **obbligo di legge** o di **contrattazione collettiva**;
- l'assunzione violi il **diritto di precedenza** alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine;
- il datore di lavoro abbia in atto **sospensioni dal lavoro** connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi in cui l'assunzione avvenga per professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o sia effettuata in unità produttive distinte da quelle interessate dalla sospensione dal lavoro;
- l'assunzione si riferisce a **lavoratori che siano stati licenziati** nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest' ultimo in rapporto di **collegamento** o **controllo**.

Nei casi in cui gli incentivi richiedano il requisito dell'**incremento occupazionale netto** rispetto alla forza lavoro mediamente occupata; il calcolo deve essere effettuato **mensilmente** in riferimento all'intera organizzazione del datore di lavoro, attraverso la comparazione del numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell'anno successivo all'assunzione (**circolari inps nn. 48 e 49/2018 e circolari inps nn. 102/2019 e 104/2019** e da ultimo **circolare inps n. 58/2023**).

Ai fini della determinazione del diritto e della durata delle agevolazioni, i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, si **cumulano**.

Molte disposizioni agevolative richiedono per l'accesso al beneficio il rispetto dei limiti previsti dalla cosiddetta regola del "**de minimis**" (200 mila euro di "aiuti pubblici" nell'arco di 3 esercizi finanziari) con riguardo al concetto di **impresa unica**.

Per le agevolazioni soggette all'autorizzazione della Commissione europea e rientranti nel "Quadro di aiuti temporaneo **Covid 19** (cd. **Temporary framework**") il limite di aiuti, fino al **30 giugno 2022**, è pari a 2.300.000 euro.

La contribuzione agevolata ammessa in favore del **contratto di apprendistato professionalizzante** si configura non tanto come beneficio contributivo bensì come **riduzione contributiva** specifica e ordinaria per la particolare tipologia contrattuale (nota ministero del lavoro 1677/2016).

Con sentenza (1075/2019) la Corte d'appello di Milano proprio in ragione di quanto sopra ha stabilito che la contribuzione ridotta per gli apprendisti non è, pertanto, subordinata al requisito della regolarità contributiva (**Durc positivo**).

Esonero contributivo strutturale

art. 1, commi 100 e seguenti, Legge 205/2017, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 160/2019.

Sono abrogati i commi da 1 a 3 dell'art. 1 bis, decreto legge 87/2018 convertito nella Legge 96/2018.

- **Circolare Inps n. 40/2018**
- **Circolare Inps n. 57/2020**

esonero del 50% dei contributi entro il **limite di 3 mila euro** su base annua per **36 mesi** per le assunzioni (anche trasformazioni) con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di lavoratori **under 30** (under **35** per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020) che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altri nell'arco della loro vita lavorativa (non ostacola l'accesso all'esonero un contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto a tempo indeterminato o risolto prima della sua conclusione per licenziamento o dimissioni svolto presso altro datore di lavoro).

Le assunzioni premiate sono quelle effettuate sia nell' **anno 2019** che quelle realizzate entro il **31 dicembre 2020**.

esonero contributivo totale triennale (entro il limite massimo di **3.000 euro** all'anno) per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani **neodiplomati** o **neolaureati** entro i **sei mesi successivi al conseguimento del titolo di studio**, a condizione che il giovane abbia svolto presso il datore di lavoro assumente un periodo di **apprendistato di primo livello (qualifica/diploma) o terzo livello (alta formazione)** o un' **attività di alternanza scuola – lavoro** (nella misura di almeno il 30% delle ore previste).

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Esonero contributivo under 36

Legge 197/2022, art. 1, comma 297

Legge 178/2020, art. 1, commi 10 – 15

- Circolare Inps n. 56/2021
- Messaggio 3389/2021
- Messaggio 403/2022
- Circolare Inps n. 57/2023
- Messaggio Inps n. 2598/2023

Incentivo occupazione giovanile

Decreto Legge n. 48/2023 convertito nella Legge n. 85/2023, art. 27

Decreto Anpal n. 189/2023

Circolare Inps n. 68/2023

Esonero totale dei contributi, entro il limite massimo di **8 mila euro su base annua** per un periodo pari a **36 mesi** (48 per le regioni abruzzo, molise, campania, puglia, basilicata, calabria, sicilia e sardegna) per le **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (no apprendistato)** di lavoratori **under 36** (35 anni e 364 giorni) **privi di un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato** (non sono di ostacolo all'incentivo precedenti rapporti di lavoro domestico, intermittente e di apprendistato).

Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo **1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023**. Per il periodo **1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022**, a seguito dell'autorizzazione della **Commissione Europea intervenuta con decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023**, l'esonero è fruibile entro il limite massimo di **6 mila euro annui**.

L'esonero è concesso nel rispetto delle condizioni di cui all'**Temporary Crisis and Transition Framework** e, pertanto, non compete ai datori di lavoro del **settore finanziario** (sezione K, classificazione NACE – Financial and insurance activities) e del **settore domestico**.

La concessione dell'esonero, trattandosi di misura rientrante nell'ambito del "Temporary crisis and Transition Framework", alla sole imprese colpite dalla crisi provocata dall'aggressione russa all'Ucraina è ammessa, secondo l'Inps, in senso lato considerando **l'intera economia nazionale** interessata dalle ripercussioni negative della crisi.

Il datore di lavoro che assume non deve aver effettuato licenziamenti economici individuali e collettivi nel **6 mesi** precedenti l'assunzione né deve procedere nei **9 mesi successivi** a licenziamenti della stessa natura (non sono di ostacolo al riconoscimento dell'incentivo per **sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro** o per **superamento del periodo di comparto**).

In virtù della specialità della norma il diritto all'agevolazione compete a prescindere dal fatto che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo (**circolare Inps 56/2021 e circolare inps 57/2023**).

L'incentivo **non è cumulabile** con altri esoneri previsti dalla normativa vigente; è tuttavia possibile applicare prima l'incentivo donne in caso di rapporto a tempo determinato e poi l'esonero under 36 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L'incentivo è inoltre cumulabile con l'**incentivo neet** di cui al paragrafo seguente.

Incentivo pari al **60%** della retribuzione imponibile mensile lorda, per un periodo di **12 mesi** per le assunzioni effettuate con **contratto a tempo indeterminato** (anche in somministrazione) e di **apprendistato professionalizzante** nel periodo **1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023** di giovani che:

- non abbiano compiuto il 30° anno di età al momento dell'assunzione;
- non lavorino e non studino (Neet);
- siano registrati al "programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani (**Garanza Giovani**)" (il patto di servizio **GOL** "Garanzia di Occupazione per i Lavoratori" vale come iscrizione al Garanzia Giovani).

Per i giovani di **età compresa tra i 25 a e i 29 anni** è richiesta la presenza di **almeno** una delle seguenti condizioni: a) assenza di impiego regolarmente retribuito da **almeno sei mesi**; b) assenza di **diploma superiore** o di **qualifica professionale**; c) completamento della formazione **da non più di due anni** e assenza di primo impiego regolarmente retribuito; d) impiego in **settori/professioni** di cui al **DI n. 327/2022** (accentuata disparità occupazionale di genere).

L'incentivo **non è riconosciuto** in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.

In caso di cumulo con altri incentivi vigenti (es: esonero under 36) l'incentivo è riconosciuto in misura ridotta pari al **20%** della retribuzione imponibile mensile lorda (per l'Inps, **circolare 68/2023**, la riduzione opera anche in caso di **cumulo con lo sconto sulla contribuzione a carico del lavoratore** di cui all'art. 1, comma 281, Legge 197/2022 così come modificato dall'art. 39, decreto legge n. 48/2023 previsto per le retribuzioni mensili non superiori a 1.923 e 2.692 euro).

L'incentivo ha **natura economica** e, pertanto, l'eventuale credito in favore del datore di lavoro generato dal rapporto incentivato può essere **conguagliato** sull'intera posizione debitoria dello stesso datore di lavoro.

La fruizione dell'agevolazione deve avvenire entro il **mese successivo** a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e, in ogni caso, entro la data limite del **28 febbraio 2025**.

L'agevolazione è già di per sé **conforme alla normativa comunitaria** ma per essere legittimamente fruita deve realizzare un **incremento occupazionale netto**.

L'accesso all'incentivo è subordinato alla trasmissione all'Inps del modulo telematico **"NEET23"** e lo stesso è erogato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse finanziarie.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Esonero contributivo assunzione lavoratori provenienti da imprese in crisi

Legge 234/2021, art. 1, comma 119
 circolare Inps n. 99/2022

Esonero contributivo di cui alla **Legge 178/2020, art. 1, comma 10** (box sopra) per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del periodo 2022 - 2025 di lavoratori, indipendentemente dall'età anagrafica, provenienti da imprese in crisi per le quali risulti attivo un **tavolo di confronto** per la gestione della crisi aziendale presso il MISE. L'agevolazione è concessa nei limiti delle risorse appositamente stanziare.

Esonero contributivo donne

Legge 197/2022, art. 1, comma 298
 Autorizzazione Commissione Europea con Decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023

Esonero totale dei contributi (con esclusione dei premi Inail**), entro il limite massimo di **8 mila euro su base annua** per le assunzioni di **donne di età non inferiore a 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi, di donne prive di impiego regolarmente retribuito da sei mesi** se occupate in **professioni o attività** caratterizzate da un'accentuata disparità occupazionale di genere [**DM n. 327, del 16 novembre 2022**] o se residenti in **aree svantaggiate** (individuate dalla **Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2022/2027 adottata con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e modificata con decisione C(2022) 1545 del 18 marzo 2022**) ovvero **donne di qualsiasi età ovunque residenti se prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi** effettuate nel periodo **1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023**.

Per il periodo **1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022** il limite massimo dell'esonero è pari a **6 mila euro** su base annua (in riferimento a predetto semestre la valorizzazione nel flusso Uniemens può avvenire al più tardi entro il mese di **ottobre 2023**).

L'esonero compete per **12 mesi** in caso di **assunzione a termine** (anche in caso di proroga del rapporto) e per **18 mesi** in caso di **assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato** di un precedente contratto a termine agevolato.

L'esonero è ammesso anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di **rapporto a termine non agevolato**; in tali casi l'incentivo spetta per **18 mesi** a decorrere dalla data di trasformazione.

Sono **esclusi** dal beneficio i **rapporti di apprendistato** e quelli di **lavoro domestico**; trattandosi inoltre di agevolazione soggetta al rispetto delle condizioni di cui alla **Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework** l'importo complessivo per impresa non può superare i 2 milioni di euro.

Non possono inoltre beneficiare della misura le imprese del **settore finanziario** (Classificazione NACE, settore K – Financial and insurance activities).

La condizione di "**privo di impiego regolarmente retribuito**" prescinde dallo stato di disoccupazione in senso tecnico e si configura nell'assenza, nel periodo di sei o 24 mesi precedenti l'assunzione, di un **rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi** o nell'assenza di attività lavorativa **autonoma o parasubordinata** dalla quale derivi un reddito superiore rispettivamente a **5.500 euro** e a **8.174 euro** su base annua.

L'assunzione agevolata deve realizzare un **incremento occupazionale netto** (a livello di gruppo di imprese) da calcolarsi attraverso il raffronto (in **ULA** - unità di lavoro annuo) tra gli occupati dell'anno precedente l'assunzione con quelli dei dodici mesi successivi.

L'incentivo in linea di massima non può essere cumulato con altri esoneri contributivi; in caso di ulteriore capienza di contribuzione datoriale il **cumulo** con altri incentivi opera nei limiti della **contribuzione residua dovuta** in ragione dell'ordine temporale delle norme approvate.

Per la fruizione dell'incentivo i datori di lavoro devono avvalersi del **modulo on line** (da cassetto previdenziale portale Inps) "**92-2012**" che se già inviato prima del 23 giugno 2023 (data di pubblicazione della circolare Inps n. 58) sarà riconosciuto valido ai fini dell'accesso all'esonero nella misura del 100%.

Legge 178/2020, art. 1, commi 16 – 19
 Legge 92/2012, art. 4, commi 8 – 11

- Circolare Inps n. 32/2021
- Messaggio Inps 1421/2021
- Messaggio Inps 3809/2021
- Messaggio 403/2022
- Circolare Inps n. 58/2023
- Messaggio Inps n. 2598/2023
- *Istruzioni operative autoliquidazione Inail, del 29/12/2021

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Esonero contributivo Semestrale

Decreto Legge 104/2020, artt. 6 e 7

- Circolare Inps 133/2020

Valido solo per il periodo emergenziale 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020

Esonero totale dei contributi nella misura massima di **8.060 euro** su base annua, per un periodo di **sei mesi**, in caso di **assunzioni a tempo indeterminato** (con esclusione del contratto di apprendistato, di lavoro domestico e intermittente) e **trasformazioni** di contratti a tempo determinato intervenute nel periodo **15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020**.

I lavoratori assunti non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso il datore di lavoro che li assume nei **sei mesi precedenti**.

Trattandosi di intervento generalizzato non soggiace alla regola del cd. "de minimis".

Nel settore **turismo** e **stabilimenti balneari** lo esonero spetta per un periodo massimo di **tre mesi** (più altri sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato) anche in conseguenza di assunzioni a **tempo determinato** (necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione Europea)

All'incentivo sono ammessi anche i datori di lavoro che abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa per causali "Covid-19".

Bonus Sud

Decreto Direttoriale n. 178/2019 e 311/2019

- Circolare Inps n. 102/2019

decontribuzione totale (entro il tetto di **8.060 euro** all'anno) per **12 mesi** in caso di **assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato**, anche in **somministrazione** o con **contratto di apprendistato professionalizzante**, effettuate nelle **regioni del Sud** (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, di lavoratori **disoccupati** di **età compresa tra i 16 e i 34 anni** ovvero che abbiano compiuto **35 anni di età** e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (DM 17 ottobre 2017).

Incentivo "IO Lavoro" "non attivo"

Decreto Direttoriale Anpal n. 52/2020 e Decreto Direttoriale Anpal n. 66/2020

Circolare Inps 124/2020

Solo per assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2020

L'incentivo in larga misura è stato riproposto attraverso l'incentivo occupazione giovanile (art. 27, decreto legge n. 48/2023)

sgravio contributivo totale (entro il tetto massimo di **8.060 euro** su base annua) per un periodo di **12 mesi** per l'assunzione, nel periodo **1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020**, di **"disoccupati"** di età compresa tra i **16 e i 24 anni** ovvero con **25 anni di età e oltre** (in questo secondo caso il lavoratore deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi) con **contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale)** anche a scopo di **somministrazione** o con **apprendistato professionalizzante** e anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a termine** (lo sgravio è **cumulabile** con l'esonero **strutturale previsto dalla legge 205/2017** e con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari di **reddito di cittadinanza**).

I suddetti lavoratori **non devono aver avuto** con il datore di lavoro che li assume un **rapporto di lavoro subordinato** negli **ultimi sei mesi**.

L'incentivo è **cumulabile** con l'esonero under 35 di cui alla legge 205/2017, entro comunque il limite di 8.060 euro su base annua, ed è generalmente fruibile entro i limiti del **regime de minimis** e oltre tali limiti solo qualora l'assunzione determini un **incremento occupazionale netto**.

L'opzione tra l'uno o l'altro dei requisiti è rimessa al datore di lavoro che deve darne comunicazione all'Inps in sede di presentazione della domanda telematica.

L'incentivo deve essere fruito entro la data del **28 febbraio 2022**.

Giovani eccellenze

Art. 1, commi 706 e seguenti, Legge 145/2018 come modificato dall'art. 1, comma 11, Legge 160/2019

Esonero contributivo entro il limite massimo di **8 mila euro** per un periodo di **12 mesi** in caso di assunzione **a tempo indeterminato** di **under 30 laureati magistrali** (non fuori corso) che abbiano conseguito il titolo con votazione di **110 e lode** nel periodo **1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019** e di **under 34** che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nel predetto periodo.

L'esonero è riconosciuto anche in casi di assunzione a tempo parziale e di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Le condizioni per la gestione dell'esonero sono le stesse adottate dalla **legge 205/2017** per l'assunzione di **under 35**.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Le altre assunzioni agevolate in vigore

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (di primo livello)

Legge 205/2017, articolo 1, comma 1110, lettera d)

Legge 160/2019, articolo 1, comma 8 decreto legge 137/2020 convertito nella Legge 176/2020, art. 15 bis (cd. maxi decreto ristori)

Legge 234/2021, art. 1, comma 645

Rispetto alle altre tipologie di apprendistato che prevedono l'applicazione di un'aliquota contributiva ridotta nella misura del 10%, all'apprendistato di primo livello si applica una contribuzione ulteriormente ridotta al **5%**, lo sgravio del contributo naspi e fondi interprofessionali (**1,61%**) e **l'esonero dal contributo per il licenziamento**.

Per i datori di lavoro che occupano **fino a 9 dipendenti** lo sgravio contributivo è **pari al 100%** per i prime **tre anni** di contratto (periodo di riferimento anni **2020-2021-2022**)

Apprendistato senza limiti di età con lavoratori in Naspi, mobilità (abrogata dal 1° gennaio 2017) o in Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria)

Decreto legislativo 81/2015, articolo 47, comma 4

Messaggio inps 2243/2017

- **Interpello Ministero Lavoro 5/2017**

Legge 234/2021, art. 1, comma 248

riduzione contributiva (10%) per 18 mesi in caso di assunzione di lavoratori beneficiari di **indennità di mobilità** cui si aggiunge **l'incentivo economico** pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spetta al lavoratore per il residuo periodo; **riduzione contributiva (11,61%)** per 36 mesi in caso di assunzione di **lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (naspi, dis - coll)**.

Dal **1° gennaio 2022** l'assunzione può riguardare anche i lavoratori beneficiari della Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) autorizzata in esito ad **accordi di transizione occupazionale** ex art. 22 ter, Dlgs. 148/2015.

Esonero dall'obbligo della **formazione di base o trasversale**.

La fattispecie costituisce una **disciplina speciale** destinata a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti fuoriusciti momentaneamente dal mercato del lavoro (decisivo per l'utilizzo in riferimento a lavoratori **già qualificati** il nuovo **progetto formativo** che dovrà consentire al lavoratore un apprezzabile arricchimento delle competenze già possedute).

Assunzione di lavoratori beneficiari di Naspi

art. 2, comma 10 bis, legge 92/2012

- **circolare Inps 175/2013**
- **messaggio inps 4441/2015**
- **circolare inps 194/2015**

incentivo pari al 20% del trattamento di disoccupazione che sarebbe spettato al lavoratore in caso di sua assunzione con contratto **a tempo pieno e indeterminato**, anche in caso di **trasformazione** di un precedente rapporto a termine, per il tempo residuo di percezione della Naspi.

Assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

art. 4, commi 8 – 11, legge 92/2012

- **circolare Inps 111/2013**

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi (DM 17 ottobre 2017)

art. 4, commi 8 – 11, legge 92/2012

- **circolare Inps 111/2013**
- **messaggio Inps 6319/2014**

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate* o impiegate in particolari professioni o settori economici (decreto interministeriale 16 novembre 2022, n. 327) prive di impiego da almeno sei mesi

**art. 4, commi 8 – 11, legge 92/2012
circolare Inps 111/2013**

- **messaggio Inps 6319/2014**
- * **Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2022/2027 adottata con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021**

Assunzione di lavoratori in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie di cigs da almeno 6 mesi

art. 4, comma 3, legge 236/1993

- **circolare Inps 22/2007**
- **nota ministero del lavoro 1677/2016**

Assunzione di lavoratori in cigs (cassa integrazione guadagni straordinari) concessa a seguito di accordo di transizione occupazionale

- **Legge 234/2021, art. 1, comma 243**
- **Aut. ne Commissione Europea decisione SA.102966**

Assunzione di lavoratori in ricollocazione

Dlgs 148/2015, articolo 24 bis, inserito a opera dell' articolo 1, comma 136, legge 205/2017

- **circolare Inps n. 109/2019**
- **circolare Inps n. 77/2020**

Assunzione di lavoratore in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità presso datori di lavoro con meno di 20 addetti

art. 4, decreto legislativo 151/2001

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

contribuzione pari a quella versata per gli apprendisti (10%) per un periodo di **12 mesi** in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore deve fruire del trattamento cigs al momento dell'assunzione (messaggio inps 19269/2006).

Contributo mensile pari al 50% del trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo massimo di **12 mesi**, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22 ter, Dlgs 148/2015.

Il contributo spetta a condizione che il datore di lavoro, nei **sei mesi precedenti l'assunzione**, non abbia operato licenziamenti economici nella stessa unità produttiva. Il licenziamento dello stesso lavoratore o, per motivi economici, di altro lavoratore con medesimo livello e categoria di quello assunto nella stessa unità produttiva nei **sei mesi successivi** all'assunzione, comporta la revoca e il recupero del beneficio.

riduzione contributiva pari al 50%, entro il limite massimo di 4.030 euro su base annua, per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato, di lavoratori coinvolti in "**accordi di ricollocazione**" nell'ambito dell'intervento di integrazione salariale straordinaria che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo abbiano fatto richiesta dell' **assegno di ricollocazione (adr)**.

riduzione del 50% dei contributi in caso di contratto a tempo determinato di somministrazione (l'assunzione può avvenire con un mese di anticipo rispetto all'inizio del congedo) in sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità/parentale o in congedo per malattia del figlio; il beneficio è applicabile fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Bonus assunzioni disabili

Decreto legislativo 151/2015, art. 10

- circolare Inps 99/2016
- Regione Veneto (DGR n. 1359, del 2 novembre 2022)

Bonus giovani genitori

art. 1, comma 42, legge 247/2007 – decreto interministeriale gioventù/economia 19/11/2010

- circolare Inps 115/2011
- messaggio Inps 7376/2015
- interpello 16/2016

Detenuti anche ammessi al lavoro esterno – semiliberi

art. 1, comma 2, legge 193/2000 – decreto Ministero giustizia 148/2014 - provvedimento Agenzia entrate 153321/2015

- circolare Inps 27/2019

Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc)

Dal 1° gennaio 2024 la misura è sostituita dall' ADI (assegno di inclusione) rivolto ai nuclei familiari in situazione di particolare disagio sociale o ai nuclei al cui interno siano presenti disabili, minorenni o ultra sessantenni.

Legge 197/2022, art. 1, commi 294 – 296

Decreto legge 4/2019 convertito nella Legge 26/2019, art. 8

Legge n. 234/2021, art. 1, comma 74, l. g)

- circolare Inps 104/2019
- messaggio Inps n. 2766/2022

incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al **79%**;

Incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il **67 e il 79%**;

Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 60 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato o determinato non inferiore a 12 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al **45%**.

Per gli incentivi di cui al Fondo regionale (Veneto) si rinvia a:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/assunzioni-avvenute-nel-2023->

incentivo pari a 5 mila euro in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato **di genitori (età non superiore a 35 anni) di figli minori, iscritti alla specifica banca dati inps titolari o disoccupati a seguito di cessazione di rapporti di lavoro non stabili (a termine, in somministrazione, intermittente, collaborazioni).**

credito d'imposta (520 o 300 euro mensili) e riduzione contributiva pari al 95% in caso di assunzione con rapporto di lavoro non inferiore a 30 giorni.

Necessaria stipula di **apposita convenzione** con l'istituzione penitenziaria.

Accedono al beneficio le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio **all'interno degli istituti penitenziari**, impiegano persone detenute e internate.

Non è ammesso il beneficio in riferimento alle persone che si trovano agli arresti domiciliari.

Esonero contributivo totale entro il limite annuo di **8 mila euro** e per una durata di **12 mesi** in caso di assunzioni a tempo indeterminato/stabilizzazioni intervenute nel corso dell'anno 2023

o in alternativa

esonero contributivo nel limite dell'importo del Rdc spettante al lavoratore entro il tetto mensile di 780 euro per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già godute dal beneficiario, con un minimo di **5 mensilità** (in caso di assunzione di un beneficiario in rinnovo di Rdc l'incentivo ammonta a 5 mensilità in misura fissa).

L'assunzione deve essere a **tempo indeterminato** o **determinato**, pieno o parziale, o anche mediante **contratto di apprendistato**.

In caso di assunzione di beneficiario di Rdc attraverso l'attività di mediazione delle **agenzie per il lavoro**, l'incentivo in misura pari al 20% è riconosciuto all'agenzia stessa. Il riconoscimento dell'incentivo **non è più subordinato** alla circostanza che il datore di lavoro assumente abbia comunicato la vacancy nell'apposita piattaforma Anpal (**nota anpal 10878, del 5 agosto 2019**).

Dal **1° gennaio 2024** l'agevolazione prevista per l'assunzione di beneficiari dell'ADI (assegno di inclusione sociale) è concessa previo inserimento della domanda di lavoro nel **SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)**.

Il datore di lavoro che licenzi il lavoratore beneficiario di Rdc **entro i 36 mesi successivi all'assunzione** (fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo) dovrà restituire l'incentivo fruito.

La fruizione dell'incentivo è riconosciuta entro i limiti del **regime de minimis e a condizione che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto**.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

Assunzione di giovani diplomati in ambito tecnico professionale a conclusione del ciclo di studi

Decreto legge 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, art. 49 bis

Assunzione di donne vittime di violenze di genere

Art. I, comma 220, Legge 205/2017
DM 11/05/2018

- Circolare inps n. 53/2020
- Circolare Inps n. 133/2021

Assunzione di lavoratori svantaggiati da parte di cooperative sociali

Legge 381/1991

- Circolare inps 134/2002
- Circolare inps 27/2019
- Interpello Ministero del Lavoro 17/2015

Assunzione di dirigenti disoccupati

Legge 266/1997
DM 27 ottobre 2007

- Nota Ministero del Lavoro 12/2008

Busta paga lavoratori: trattamento integrativo e riduzione del cuneo contributivo

Legge n. 234/2021, art. I, commi 121

Legge 197/2022, art. I, comma 281

Decreto Legge n. 48/2023, art. 39 convertito nella Legge 85/2023

Circolare Inps n. 7/2023

Messaggio Inps n. 1932/2023

esonero parziale dei contributi (da stabilirsi con apposito DM) per un periodo i 12 mesi a favore di datori di lavoro che assumano con **contratto a tempo indeterminato** neodiplomati tecnico professionali e che abbiano effettuato erogazioni liberali di importo **non inferiore a 10 mila nell'arco di un anno** a favore delle istituzioni scolastiche.

Riduzione della contribuzione previdenziale per un importo massimo pari a **350 euro mensili** (su base giornaliera euro 11,29) per un periodo di 36 mesi in caso di **assunzione a tempo indeterminato** (1° gennaio – 31 dicembre 2018) anche a mezzo di rapporto di lavoro domestico di donne vittime di violenza di genere così come definite dall'articolo 5 bis, del decreto legge 93/2013, da parte di **cooperative sociali** di cui alla legge 381/1991. I datori di lavoro interessati possono effettuare le operazioni di conguaglio entro il mese di novembre 2020.

Sgravio totale dei contributi per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente di **persone svantaggiate** (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari).
Le persone svantaggiate devono costituire **almeno il 30%** dei lavoratori della cooperativa.

Contributo pari al **50%** della **contribuzione previdenziale e assistenziale** per una durata massima di **12 mesi**.

Necessaria **convenzione preventiva** tra agenzia di somministrazione e associazioni datoriali e sindacali dei dirigenti.

Aliquote Irpef:

- fino a 15.000 euro: **23%**;
- da 15.001 a 28.000 euro: **25%**;
- da 28.001 a 50.000 euro: **35%**;
- oltre 50.000 euro: **43%**.

Busta paga lavoratori dipendenti: è stato rivisto il sistema delle detrazioni di lavoro dipendente e assimilato (art. 13, Tuir – DPR n. 917/1986).

Viene meno il **trattamento integrativo automatico** ex art. 1, decreto legge n. 3/2020 (1.200 euro annui) che rimane in vigore solo per i redditi **fino a 15.000 euro** mentre è stata abrogata l'**ulteriore detrazione** ex art. 2, decreto legge n. 3/2020 riconosciuta precedentemente in favore della fascia di reddito compresa tra 28 mila e 40 mila euro.

Per i redditi compresi tra **15.001** e **28.000** euro il mancato riconoscimento del **trattamento integrativo** sarà compensato dall'incremento dell'importo delle detrazioni e riconosciuto solo nel caso in cui tali detrazioni siano di ammontare superiore all'imposta lorda dovuta e in misura pari alla **differenza tra la somma delle detrazioni e la predetta imposta** (sempre entro il limite di 1.200 euro annui).

Per i periodi di paga **luglio – dicembre 2023** la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori pubblici e privati è la seguente:

- **6%** per redditi fino a 2.962 euro mensili;
- **7%** per redditi fino a 1.923 euro mensili.

Il riferimento è alla retribuzione imponibile previdenziale.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Anno 2023

A cura di: **Alberto Lanza**



ClicLavoroVeneto.it
Servizi online per Lavoro, Formazione e Istruzione

Per conoscere i recapiti e gli indirizzi delle sedi di tutti i centri per l'impiego del Veneto accedi a:

<https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi>

Per informazioni e registrazione al Cpl online utente Azienda:

<https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende#anon>

